

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N.731-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ANDREOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro dell'ambiente
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(V. Stampato Camera n. 730)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - I quattro accordi europei di associazione, sui quali siamo chiamati ad esprimere il nostro voto per la ratifica, si inquadrano in una precisa cornice di politica esterna dell'Unione Europea: confermano che i Paesi membri dell'Unione non solo non coltivano quel concetto di «fortezza chiusa» che aveva suscitato in alcuni momenti vive preoccupazioni, ma che sono particolarmente sensibili al recupero non soltanto economico degli Stati centro-orientali, in una visione continentale che il Consiglio Europeo di Copenaghen dello scorso anno ha auspicato possa approdare ad un pieno ingresso nell'Unione, quando saranno maturate le condizioni di convergenza.

È forse bene annotare che il modello della «associazione», previsto nell'articolo 238 del Trattato di Roma, non ha una struttura rigida, consentendo di disegnare in maniere diverse l'intesa che fissa diritti ed obblighi reciproci, azioni comuni e procedure operative. Nè l'accordo di associazione prelude necessariamente all'ingresso nella Comunità.

Da trenta anni la Turchia e da oltre venti Malta e Cipro hanno contratto questo vincolo e non sono ancora Paesi dell'Unione.

Con altri Paesi - ad esempio, Algeria, Marocco e Tunisia da un lato ed Egitto, Giordania, Libano e Siria dall'altro - gli accordi di associazione non prevedono affatto lo sbocco comunitario. Mentre la Spagna divenne membro *pleno iure* senza passare per lo *status* associativo.

Le associazioni che passano sotto la classificazione di Accordi Europei mirano invece esplicitamente a preparare l'ingresso nell'Unione.

Nei confronti di quella che un tempo si chiamava *l'altra Europa*, l'approccio della C.E.E. e con la C.E.E. iniziò gradualmente e in modo differenziato prima che si verificas-

sero i grandi eventi di trasformazione. Questo spiega perchè con tre Paesi dell'area centro-orientale - Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia - sia stato possibile negoziare e concludere l'accordo di associazione con due anni di anticipo rispetto alla Bulgaria e alla Romania. Così era avvenuto anche per la Cecoslovacchia, ma la separazione di quella repubblica ha comportato la rinegoziazione con i cechi e gli slovacchi: di qui l'abbinamento di questi accordi con i due concernenti i bulgari e i romeni.

L'unanimità con la quale la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che stiamo esaminando (del resto ugualmente unanime fu il Parlamento in riferimento alla Polonia e all'Ungheria), spinge a non indugiare in una illustrazione analitica di questi voluminosi documenti con complesse tabelle e clausole di forte specializzazione. Rinvio chi volesse approfondire ambedue gli aspetti - politici e tecnici - alle relazioni molto accurate fatte in occasione del parere espresso dal Parlamento Europeo.

Mi preme solo di rilevare che l'istituzione, per attuare l'associazione, di tre strumenti misti - il Consiglio ministeriale, il Comitato di funzionari e l'organismo consultivo parlamentare - consente un contatto approfondito e lo scambio sempre aggiornato di esperienze e di idee. Si evita così lo schematismo in formule rigide e prefabbricate che ha improntato agli inizi il nuovo rapporto tra le «due Europee», suscitando anche qualche successiva delusione che forse è almeno concausa, se non causa, di certe riimmersioni politiche.

Se nella sua materialità l'accordo prevede diffusamente forme progressive di apertura e misure di cooperazione economica, commerciale e finanziaria, a dare un chiaro significato a tutto l'insieme sono le intese su un dialogo politico continuativo e sui principi generali. Questa è del resto la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caratteristica degli attuali accordi, che innovano ed ampliano significativamente quelli sugli scambi sottoscritti tre anni prima.

Alla base del nuovo corso è posto l'impegno a: «rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione», che si richiama in modo esplicito - ed in un'ottica molto più penetrante di quella del 1975 a Helsinki - ai principi della Conferenza della Sicurezza e Cooperazione Europea con tutti i suoi sostanziali seguiti.

A dare un'indicazione della volontà di collaborare nella via delle riforme e della convergenza, anche legislativa, alla durata illimitata dell'accordo si accompagna un periodo transitorio di dieci anni, con un attento monitoraggio ed una verifica a metà del percorso. Una attenzione particolare è rivolta allo sviluppo delle imprese medio-piccole.

È implicito - ma se ne fa anche menzione - che il riferimento fatto agli accordi G.A.T.T., in relazione alla costruzione progressiva di una zona di libero scambio, sia automaticamente trasposto nel nuovo Accordo generale di Commercio che ha concluso l'«Uruguay Round» e che il Parlamento italiano sta ratificando.

Degli altri capitoli, mi sembra opportuno mettere in luce l'importanza del sostegno ai

paesi associati, per innalzare il livello di istruzione generale e di formazione professionale; per coinvolgerli nell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico promosso dall'Unione; e per favorire una adeguata politica dell'ambiente.

Nel proporre di esprimere voto favorevole alla ratifica di queste quattro «associazioni», sottolineo il particolare significato del moto aggregante che attorno all'Unione Europea si sta sviluppando. Dal suo potenziamento è lecito sperare che si trovi un efficace antidoto alle spinte centrifughe che purtroppo ancora esistono e che se non sono contrastate per tempo provocano, quando esplodono, situazioni disgregative dalle conseguenze più funeste.

Gli «accordi europei» guardano lontano. Onorarli comporta la speranza che certe tragiche discrasie non abbiano più a verificarsi nell'avvenire. Ma occorre non andare oltre il tempo strettamente necessario.

Ed è stato molto importante che il recente Consiglio Europeo di Corfù abbia invitato la Commissione - che ha già elaborato idee in merito - a presentare quanto prima proposte concrete per l'ulteriore attuazione degli accordi europei e delle decisioni adottate dal Consiglio Europeo di Copenaghen.

ANDREOTTI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELLERO)

5 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

4 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, a condizione però - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che il provvedimento venga approvato dopo la chiusura della sessione di bilancio, ovviamente nel presupposto - da riverificare da parte della Commissione stessa - che la legge finanziaria 1995 presenti idonea copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

b) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

c) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

d) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 125 dell'Accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'Accordo con la Bulgaria,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Ceca e dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Slovacca, nonché dall'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

